



Legge federale sul sostegno all'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

LIDU

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 173 capoverso 2 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

Art. 1 Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari un centro nazionale indipendente che adempie compiti nell'ambito dei diritti dell'uomo.

² Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributo alle spese d'esercizio.

³ Per la concessione del sostegno devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2-5.

⁴ Il centro sostenuto dalla Confederazione in virtù della presente legge costituisce l'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU) ai sensi della risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo («Principi di Parigi»)².

Art. 2 Aggregazione a scuole universitarie o altri istituti accademici

¹ L'INDU è aggregata a una o più scuole universitarie o ad altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

² Le scuole universitarie o gli altri istituti accademici cui l'INDU è aggregata, mettono gratuitamente a sua disposizione l'infrastruttura necessaria, in particolare i locali e l'apparecchiatura informatica.

RU

¹ RS 101

² Allegato della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dic. 1992, Doc. N.U. A/Res/48/134

³ RS 414.20

Legge federale sul sostegno all'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo

Art. 3 *Compiti*

¹ Al fine di promuovere i diritti dell'uomo in Svizzera, l'INDU adempie i seguenti compiti:

- a. informazione e documentazione;
- b. ricerca;
- c. elaborazione di pareri e raccomandazioni;
- d. promozione del dialogo e della cooperazione tra i servizi e le organizzazioni coinvolti nell'attuazione e nella promozione dei diritti dell'uomo;
- e. formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
- f. scambio internazionale.

² Il centro non adempie compiti amministrativi.

Art. 4 *Prestazioni*

Nell'ambito dei suoi compiti, il centro fornisce, dietro remunerazione, prestazioni per autorità o privati.

Art. 5 *Rappresentanza pluralista delle forze sociali coinvolte*

Nell'organizzazione dell'INDU sono rappresentate tutte le diverse forze sociali coinvolte nell'attuazione e nella promozione dei diritti dell'uomo.

Art. 6 *Contratto*

¹ L'aiuto finanziario della Confederazione è versato sulla base di un contratto a tempo indeterminato.

² Il contratto disciplina in particolare l'importo del contributo alle spese d'esercizio, le modalità di pagamento e i motivi di risoluzione.

³ Il Consiglio federale designa le unità amministrative responsabili della conclusione e dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 *Rapporto*

¹ L'INDU redige ogni anno un rapporto d'attività destinato alle Camere federali.

² Il rapporto è pubblicato.

Art. 8 *Indipendenza*

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'INDU è indipendente rispetto alla Confederazione e alle scuole universitarie o agli altri istituti accademici cui è aggregata.

Art. 9 *Referendum ed entrata in vigore*

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.